

XVIII legislatura

A.S. 2653:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2022

n. 321



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2653: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL321, giugno 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Operazioni di votazione</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022</i>)	1
Articolo 3 (<i>Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi "speciali" nei comuni privi di sezione ospedaliera</i>)	5
Articolo 4 (<i>Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento</i>).....	14
Articolo 5 (<i>Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza</i>)	16
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale</i>)	22
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni in materia di elezioni politiche</i>)	23
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>).....	24
Articolo 8 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	33

Articolo 1 ***(Operazioni di votazione)***

L'articolo stabilisce che, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

La RT riferisce che – analogamente a quanto già previsto per le consultazioni elettorali dell'anno passato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144 – si dispone, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore anziché dal presidente del seggio, come attualmente sancito. L'articolo – per i cui profili esplicativi si rimanda alla relazione illustrativa – presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore avente mero rilievo ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)***

L'articolo stabilisce l'applicazione, nel caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i referendum per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali delle sezioni e per gli orari di votazione. È altresì previsto, quanto alla composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici, il riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum*. Infine, si prevede che lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali e che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni di rispettiva pertinenza.

La RT ribadisce che l'articolo detta norme per il contemporaneo svolgimento, nel primo semestre del 2022, del turno ordinario di elezioni amministrative con i cinque referendum abrogativi.

In particolare, ivi viene previsto che la composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti, sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1,

commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Al riguardo, osserva che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno comporta sensibili risparmi di spesa. Per la quantificazione di tali risparmi, occorre tenere conto del costo base di una sezione elettorale – che è diverso in relazione alla differente tipologia di consultazione – e delle maggiorazioni di legge. Pertanto, considerata la disciplina dei compensi recata dall'articolo 2 in esame e come illustrato nelle tabelle che seguono, il costo di una sezione elettorale è di euro 1.030,00 per i 5 *referendum* abrogativi e di euro 750,00 per le elezioni amministrative, mentre è pari a euro 1.322,00 nell'ipotesi di contestualità tra *referendum* e amministrative.

Referendum

	sezione elettorale
componenti	5 (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori)
compenso	130 (presidente)+104x4
totale compenso	546
maggiorazioni fino a 4	484 33x4+(22x4)x4
costo per seggio	1.030 (546+484)

Amministrative

	sezione elettorale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)
compenso	150 (presidente)+120x5
totale compenso	600
costo per seggio	750 (150+600)

Referendum + Amministrative

	sezione elettorale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)
compenso	150 (presidente)+120x5
totale compenso	750
maggiorazioni fino a 4	572 33x4+(22x4)x5
costo per seggio	1.322 (750+572)

In via presuntiva, alla luce dei criteri di ripartizione delle spese di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono state valutate le spese relative ai costi dei seggi e alle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, come di seguito indicato, tenuto conto che in caso di svolgimento delle consultazioni referendarie e delle amministrative in date diverse, i compensi dei componenti dei seggi sono a carico dello Stato relativamente al referendum e a carico dei comuni per le amministrative.

Ipotesi 1: votazioni distinte per *referendum* e amministrative

a) *Referendum*

n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
61.545	1.030	63.391.350 (61.545x1.030)
elettori estero (31.12. 2021)	posta prioritaria (media)	totale costo cartoline avviso
4.895.641	4,50	22.030.384,50 (4.895.641x4,50)
totale spese		85.421.734,50 (63.391.350 + 22.030.384,50)

b) Amministrative

n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
10.526	0	0 (10.526x0)
elettori estero (31 dicembre 2021)	posta prioritaria (media)	totale costi cartoline avviso
866.486	4,50	3.899.187 (866.486x4,50)
totale spese		3.899.187

Gli oneri complessivi per lo svolgimento in date diverse dei *referendum* abrogativi e delle elezioni amministrative del primo semestre 2022 possono dunque essere stimati per lo Stato in euro 89.320.921,50 (85.421.734,50+3.899.187).

Per l'ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative, occorre considerare che i compensi dei componenti delle sezioni elettorali sono posti a carico dello Stato nella misura di cinque sesti (5/6), essendo n.5 i quesiti referendari, e a carico dei comuni per il rimanente (1/6).

Ipotesi 2: votazioni contemporanee *referendum* e amministrative

Referendum		
n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
51.019 (61.545 – 10.526)	1.030	52.549.570 (51.019x1.030)
Referendum + Amministrative		
n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
10.526	1.322	11.596.143,33 (5/6 di 13.915.372=10.526x1.322)
elettori estero (31.12.2021)		
postea prioritaria (media)	totale costo cartoline avviso	
4.895.641	4,50	22.030.384,50 (4.895.641x4,50)
totale spese		86.176.097,83 (52.549.570 + 11.596.143,33 + 22.030.384,50)

Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e amministrative gli oneri per la finanza statale sono quindi pari a euro 86.176.097,83; conseguentemente il risparmio di spesa per lo Stato può essere stimato in euro 3.144.823,67 (89.320.921,50–86.176.097,83).

Peraltro, come si evince dagli ultimi due prospetti, anche per i comuni si ha un notevole risparmio di spesa, posto che le spese a carico dei comuni sono presuntivamente pari a euro 2.319.228,67 (1/6 di 13.915.372); ove, invece, il turno primaverile di amministrative fosse disgiunto dai *referendum*, i comuni sarebbero onerati di una spesa pari a euro 7.894.500,00 (10.526x750).

Il risparmio di spesa per gli enti comunali può dunque essere stimato in euro 5.575.271,33 (7.894.500,00-2.319.228,67).

Il decreto non è accompagnato da un prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto della puntuale esposizione dei dati e dei parametri (sia quantitativi che a "valore"), nonché delle ipotesi considerate dalla RT ai fini della stima degli oneri relativi ai componenti incaricati degli uffici di presidente e scrutatori delle sezioni e seggi elettorali, e tenuto conto della circostanza che dalla concentrazione della consultazione referendaria nel medesimo giorno previsto anche per le consultazioni amministrative dovrebbe conseguire un risparmio di spesa, sia per le casse statali che per gli enti locali interessati, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi "speciali" nei comuni privi di sezione ospedaliera)

L'articolo reca disposizioni in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero, di seggi "speciali" anche nei comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, il comma 1, alla lettera a), prevede che siano costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 e fino a 199 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). È previsto che la sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di una sezione ordinaria ed è abilitata allo scrutinio delle schede votate. Analogamente alle sezioni ordinarie i componenti della sezione ospedaliera sono: 5 (1 presidente, 1 segretario, 3 scrutatori) per i referendum; 6 (1 presidente, 1 segretario, 4 scrutatori) per le amministrative e le regionali. Alla lettera b), si prevede che ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare, tramite i seggi speciali appositamente costituiti, di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, e dei ricoverati in reparti Covid-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriscono nell'urna della sezione. Alla lettera c) si stabilisce che ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi "speciali". In tali evenienze – come previsto per le precedenti consultazioni elettorali del 2020 e 2021 – il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali. Come previsto per le consultazioni elettorali del 2021, la disposizione in esame prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo, possono essere istituiti ulteriori seggi "speciali" composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare, ove necessario. È previsto che il medesimo personale possa essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

Il comma 4 dispone che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possano essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi "speciali" di cui all'[articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136](#), nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2.

Il comma 5 afferma che in caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi "speciali" nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, possa comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

Il comma 6 prevede che al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i

componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, siano muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

Il comma 7 dispone che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sia riconosciuto l'onorario fisso forfettario di cui all'[articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70](#), aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

Il comma 8 prevede che per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

La RT evidenzia che l'articolo pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

In particolare, ribadisce che il comma 1 prevede che:

- siano costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 e fino a 199 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di una sezione ordinaria ed è abilitata allo scrutinio delle schede votate. Analogamente alle sezioni ordinarie i componenti della sezione ospedaliera sono: 5 (1 presidente+1 segretario+3 scrutatori) per i referendum; 6 (1 presidente+1 segretario+4 scrutatori) per le amministrative e le regionali;
- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare – tramite i seggi "speciali" appositamente costituiti – di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, e dei ricoverati in reparti Covid-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da n. 3 membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.

La rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 evidenzia che sul territorio nazionale:

- a) sono n.155 le strutture tra i n.100 e i n.199 posti letto;
- b) sono n. 283 le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che per ciascuna tipologia di consultazione (referendum, referendum amministrative, regionali, amministrative, ballottaggio) presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno n.2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente:

- per le strutture da n.100 a n.199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio "speciale", occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna struttura;
- per le strutture da n. 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un seggio "speciale", occorre prevedere un altro seggio "speciale" per ciascuna struttura.

Sul comma 2 ribadisce che ivi si prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi "speciali", il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati, quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Certifica che trattasi di ipotesi alternativa a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali "aggiuntivi" che dovranno costituirsi.

Conferma sul comma 3 che la norma ivi prevista dispone che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possano essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale. A tal proposito, si considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera (già esistente o da istituire ai sensi del presente provvedimento), un ulteriore seggio "speciale" che andrebbe ad aggiungersi ai n. 2 seggi speciali, che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori Covid-19, sia in ospedale sia a domicilio.

Sul comma 4, ribadisce che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi "speciali" deputati alla raccolta del voto dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Certifica che la disposizione di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Precisa che la disposizione di cui al comma 6 riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 7 conferma che la norma stabilisce infine che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfetario previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 70 del 1980, aumentato del 50%.

QUANTIFICAZIONI DEGLI ONERI

Ai fini della quantificazione degli oneri, si evidenzia che, come già detto, le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè:

- per i *referendum* n.5 unità (1 presidente e 4 componenti);
- per le regionali e le amministrative n. 6 unità (n. 1 presidente e n. 5 componenti).

Per il contestuale svolgimento di *referendum* e amministrative, in base all'articolo 2 del presente decreto-legge, la composizione dei seggi è quella stabilita per le amministrative.

I seggi "speciali" sono sempre composti da n.3 unità (n.1 presidente e n.2 componenti) a prescindere dalla tipologia di consultazione.

Ciò posto, nei prospetti che seguono sono indicati gli onorari fissi forfetari per singola sezione ospedaliera e per singolo seggio "speciale", con la maggiorazione del 50%.

Comuni in cui si svolgono solo *referendum*

	sezione ospedaliera	seggio "speciale"
Componenti	1+4	1+2
Compenso presidente	262 (130+33x4)	90
Compenso segretario e scrutatori	768 (104+22x4)x4	122 (61x2)
Totale compenso	1.030 (262+768)	212 (90+122)
Maggiorazione 50%	515	106
Costo per seggio	1.545 (1.030+515)	318 (212+106)

Comuni in cui si svolgono solo amministrative o solo regionali

	sezione ospedaliera	seggio "speciale"
Componenti	1+5	1+2
Compenso presidente	150	90
Compenso segretario e scrutatori	600 (120x5)	122 (61x2)
Totale compenso	750 (150+600)	212 (90+122)
Maggiorazione 50%	375	106
Costo per seggio	1.125 (750+375)	318 (212+106)

Comuni in cui si svolgono *referendum* e amministrative

	sezione ospedaliera	seggio "speciale"
Componenti	1+5	1+2
Compenso presidente	282 (150+33x4)	90
Compenso segretario e scrutatori	1.040 (120+22x4)x5	122 (61x2)
Totale compenso	1.322 (282+1.040)	212 (90+122)
Maggiorazione 50%	661	106
Costo per seggio	1.983 (1.322+661)	318 (212+106)

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Ministero della Salute in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 nell'ambito dei comuni interessati dalle consultazioni referendarie, regionali e amministrative dell'anno 2022,

gli oneri derivanti in relazione ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 possono essere quantificati in euro 564.168,00 (431.355+35.613+97.200) per complessive 3.703 unità (2.815+276+612).

Nel dettaglio:

Comuni in cui si svolgono solo referendum

strutture con almeno 200 posti letto	strutture tra 100 e 199 posti letto	seggi "speciali"	sezioni ospedaliere da istituire	totale unità	totale oneri
229	131	720 (229+131+ 229+131)	131	2.815 (720x3+ 131x5)	431.355 (720x318+131x1. 545)

Comuni in cui si svolgono solo amministrative o regionali

strutture con almeno 200 posti letto	strutture tra 100 e 199 posti letto	seggi "speciali"	sezioni ospedaliere da istituire	totale unità	totale oneri
20	13	66 (20+13+ 20+13)	13	276 (66x3+13x6)	35.613 (66x318+ 13x1.125)

Comuni in cui si svolgono referendum e amministrative

strutture con almeno 200 posti letto	strutture tra 100 e 199 posti letto	seggi "speciali"	sezioni ospedaliere da istituire	totale unità	totale oneri
54	24	156 (54+24+ 54+24)	24	612 (156x3+ 24x6)	97.200 (156x318+ 24x1.983)

La RT riferisce in merito alla quantificazione, che sulla scorta dell'esperienza delle passate consultazioni per le quali il numero di richieste domiciliari è risultato esiguo (amministrative 2021: 2.906 richieste per 1.192 comuni e 12.147.040 elettori), può ritenersi sufficiente prendere in considerazione i soli comuni interessati dalle elezioni amministrative nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, considerando che i seggi speciali possono comunque "staccarsi" dalle sezioni ospedaliere già esistenti o di nuova istituzione, per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

Ciò premesso, si può presuntivamente ipotizzare l'istituzione di n.5 seggi "speciali" in ogni comune capoluogo di provincia e di n.1 seggio "speciale" in ciascuno dei rimanenti comuni che vanno al voto. Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in euro 297.966,00 per 2.811 unità.

Amministrative

comuni privi di strutture sanitarie con almeno 100 posti letto dotate di reparti Covid-19	seggi speciali	unità	oneri
937 (di cui 0 capoluoghi di provincia)	937	2.811 (937x3)	297.966 (937x318)

Eventuale turno di ballottaggio

Va poi considerato che n.146 comuni (143+3 in Sicilia secondo semestre 2022) potrebbero andare al turno di ballottaggio, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per un totale di 5.910.699 elettori e 6.981 uffici di sezione. In 54 dei predetti comuni sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 e precisamente:

- a) n.23 strutture tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) n. 50 strutture con almeno 200 posti letto.

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti, ove tutti i 146 comuni andassero al turno di ballottaggio:

- con riferimento ai seggi speciali, in base all'articolo 3, comma 1, si avrebbero 23 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto e 50 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 200 posti letto o superiori. Andrebbero aggiunti (23+50) =73 ulteriori seggi speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per un complessivo di (50+23+73)=146 seggi "speciali" e 438 unità (146x3).
- con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere, ex articolo 3, comma 1, si avrebbero 23 sezioni da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 138 unità (23x6).

seggi "speciali"	sezioni ospedaliere	unità	oneri	50% unità	50% oneri
146 (50+23+73)	23	576 (438+138)	72.303 (146x318+23x1.125)	288 (50% di 576)	36.151,50 (50% di 72.303)

Peraltro, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui i coefficienti numerici sopra indicati vanno ridotti della metà. Conseguentemente, in relazione all'articolo 3, commi 1 e 3, gli oneri per il turno di ballottaggio sono quantificabili in euro 36.151,50 per complessive 288 unità.

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4, per i restanti 92 comuni che potrebbero andare al ballottaggio e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, come sopra illustrato, va ipotizzata l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni:

comuni privi di strutture sanitarie con almeno 100 posti letto dotate di reparti Covid-19	seggi speciali	unità	oneri	50% unità	50% oneri
92 (di cui 0 capoluoghi di provincia)	92	276 (92x3)	29.256 (92x318)	138 (50% di 276)	14.628 (50% di 29.256)

Anche in questo caso, in via previsionale, si può ritenere che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui gli oneri complessivi sono quantificabili in euro 14.628,00 (50% di 29.256) per 138 unità (50% di 276).

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti dall'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 5, possono essere quantificati in euro 912.913,50 (564.168+297.966+36.151,50+14.628) per complessive 6.940 unità (3.703+2.811+288+138).

La RT conferma che alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Con riferimento agli ulteriori oneri di vigilanza connessi all'istituzione delle n.179 sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la disposizione in esame quantifica una spesa ulteriore pari a euro 284.631,48, corrispondente al numero incrementale di ulteriori n. 358 operatori di polizia (179 x 2 unità per ogni nuova sezione elettorale ospedaliera) da impegnare nelle attività di vigilanza presso le anzidette strutture. Tale coefficiente è moltiplicato per l'importo di euro 795,08 corrispondente al costo unitario previsto per il singolo operatore, come illustrato nella tabella seguente.

ELEZIONI AMM.VE E REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022
Spese di vigilanza incrementalì connesse alla istituzione di
nuove 179 sezioni elettorali ospedaliere per la raccolta del
voto dei malati Covid-19 domiciliati.

STIMA COSTI PER IMPIEGO
ULTERIORI 358 OPERATORI DELLE FORZE DELL'ORDINE

COSTO per SINGOLO OPERATORE di cui	EURO 795,06
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento: 30 euro per 3 giorni	90,00
Costo lavoro straordinario: 19 € l'ora (media procapite personale contrattualizzato) per 33 ore (inizio servizio dalle ore 12:00 del sabato sino alle ore 15:00 del lunedì successivo)	627,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario): costo unitario 15 euro per 5 pasti complessivi (2 sabato, 2 domenica e 1 lunedì)	75,00
Generi di conforto giornalieri (1,02 X 3 gg)	3,06

COSTO COMPLESSIVO per 358 OPERATORI FORZE DI POLIZIA: di cui	EURO 284.631,48
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento	32.220,00
Costo lavoro straordinario	224.466,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario) 5 pasti complessivi	26.850,00
Generi di conforto	1.095,48

Si considera che per i nuovi seggi speciali destinati alla raccolta del voto domiciliare e presso le strutture ospedaliere, con numero di letti inferiore a 100, non sussistano ulteriori oneri o spese, trattandosi, come sopra evidenziato, di strutture composte da 3 persone preposte proprio alla raccolta del voto.

Per le sezioni elettorali ospedaliere di nuova istituzione si considera che l'organizzazione a livello logistico del nuovo seggio è rimessa al comune nel cui territorio è ubicata la struttura sanitaria, che per l'allestimento delle relative cabine potrà utilizzare le dotazioni già disponibili a legislazione vigente.

Il decreto-legge non è al momento corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica

Al riguardo, per i profili di quantificazione di cui al comma 2, considerando che la RT fornisce gli elementi utili a definire con precisione il perimetro per l'applicazione delle norme in esame, ivi specificando il numero delle strutture ospedaliere presso cui andranno istituiti i seggi "speciali", nulla da osservare.

Sui commi 3 e 4, posto che le previsioni ipotizzate circa il numero delle sezioni "speciali" aggiuntive da istituirsi nei comuni sprovvisti di strutture sanitarie ospedaliere, e verificatane la coerenza con le ipotesi considerate dalle RT annesse ad analoghe precedenti analoghe disposizioni contenute nei decreti legge n. 25 e 117 del 2021, in linea di massima, non ci sono osservazioni. Tuttavia, andrebbero richieste conferme in merito al criterio considerato per la prevista attivazione di un ulteriore seggio "speciale" per ciascuna sezione elettorale prevista (composta da n. 2 seggi "speciali" ospedalieri), al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto anche a "domicilio" per coloro che non possono recarsi al seggio, non essendo comunque ricoverati presso struttura ospedaliera¹. Anche in merito al comma 4, circa le previste operazioni di raccolta dei voti nelle urne degli uffici elettorali di riferimento da parte delle sezioni "speciali" di cui si prevede l'istituzione anche nei comuni presso cui non sono ubicate strutture sanitarie, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla neutralità della previsione per cui è comunque stabilito che le competenti autorità sanitarie impartiscano indicazioni operative *ad hoc* in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni di voto presso tali sezioni.

In considerazione della puntuale esposizione dei parametri e dati (quantitativi ed a valore) considerati per la quantificazione degli oneri per ciascuna tipologia di sezione e seggio operata dalla RT, nonché delle ipotesi assunte in merito al numero dei seggi "speciali" di nuova istituzione e alla quantificazione degli oneri per i comuni chiamati al voto amministrativo che si prevede andranno al ballottaggio, in linea di principio, non ci sono osservazioni.

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, richiamando l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, si rileva la

¹ Più precise indicazioni, in particolare riguardo alla collaborazione con le Autorità sanitarie, sono contenute nella Circolare recante disposizioni "attuative" laddove, in particolare si prevede che " il comma 4 detta disposizioni finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19. In particolare, nei predetti comuni possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, i cui componenti sono nominati dal sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di isolamento e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto. Anche per tale ipotesi è previsto che le competenti autorità sanitarie impartiscano le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali. del decreto in esame del Ministero dell'interno. Cfr. Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi elettorali, Circolare n. 44/2022, 5 maggio 2022, pagine 3-6.

necessità di acquisire il relativo prospetto, ai fini della puntuale valutazione dell'impatto delle norme di spesa sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

Per i profili di quantificazione dei costi di impiego di operatori delle forze dell'ordine, in considerazione della esposizione analitica dei dati e parametri considerati nella stima degli oneri, e tenuto conto dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura², per cui l'onere è stato determinato considerando di un valore medio tra gli operatori di polizia per la vigilanza presso le sezioni ove si svolge il solo scrutinio referendario e quelli che garantiscono la vigilanza presso le n. 24 sezioni presso le quali si svolge contestualmente anche lo scrutinio delle elezioni amministrative, in linea di massima, nulla da osservare. Ad ogni modo, in merito alla prudenzialità dell'ambito considerato per la stima dei costi da sostenersi per l'impiego, con funzioni di vigilanza, delle unità appartenenti alle forze di polizia, andrebbero richieste le ipotesi adottate dalla RT per il fabbisogno di vigilanza dei "nuovi" seggi, atteso che la stessa ha considerato n.179 sezioni ospedaliere, mentre le tabelle allegate sembrerebbero segnalarne 191 (131 (Comuni in cui si svolgono solo i *referendum*) + 13 (comuni in cui si svolgono solo elezioni amministrative o regionali) + 24 (comuni in cui si svolgono *referendum* e elezioni amministrative) + 23 (turno di ballottaggio)).

Per i profili di copertura, si rinvia al comma 1 dell'articolo 8.

Articolo 4

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

L'articolo disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Inoltre reca una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale³.

² Sul punto, il rappresentante del Governo ha infatti riferito che è stato indicato come parametro di riferimento il numero di 33 ore *pro capite*, quale "media" tra i citati ambiti, per un costo complessivamente pari ad euro 224.466. Ha segnalato, inoltre, che il numero delle nuove sezioni elettorali ospedaliere è stato determinato tenendo conto di un numero, ricavato in via presuntiva, di n.11 sezioni che potrebbero andare al ballottaggio, considerato che, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50 per cento dei comuni interessati. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 25 maggio 2022, pagina 59.

³ Sul punto, si rinvia alle particolareggiate disposizioni attuative della norma in esame di cui alla Circolari n. 49/2022 e n.53/2022, in cui sono espressamente richiamate le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute in merito alle modalità di svolgimento e raccolta in "sicurezza" del voto domiciliare, per cui sono espressamente previste sia attività di formazione per il personale preposto che speciali modalità "cautelative" in materia di accesso in sicurezza al domicilio dell'elettore del personale incaricato. La circolare in questione prevede tra l'altro che "In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare." "il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento". Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali,

In particolare, il comma 1 limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19, siano ammessi al voto presso il comune di residenza.

Il comma 2 dispone che gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: *a)* una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; *b)* un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporti apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare: *a)* alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; *b)* al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il comma 4 stabilisce che il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare: *a)* la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; *b)* il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il comma 5 dispone che il voto degli elettori venga raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e che vengano assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 prevede che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

La RT conferma che l'articolo reca disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19.

Sui commi 1, 2 e 3, per i cui profili esplicativi rimanda alla relazione illustrativa, in cui certifica che le norme presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 4 ribadisce che il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che ne hanno fatto richiesta la sezione elettorale ospedaliera o il seggio speciale cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Evidenzia che trattasi di adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Certifica sul comma 5 che la norma dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che siano assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Conferma, sul comma 6, che la norma disposizione stabilisce, poi, che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applichino alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il testo dell'articolo in esame è sostanzialmente identico ad altri recati da decreti legge emanati negli anni 2020 e 2021 durante l'emergenza sanitaria e considerato che il Governo ha confermato che l'attuazione delle medesime norme nel 2020 era avvenuta ad invarianza di risorse. Peraltro la RT all'articolo 5 contempla anche alcuni costi per la raccolta del voto domiciliare per cui si rinvia a tale articolo.

Articolo 5

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, ivi prevedendosi le modalità di esercizio del diritto al voto.

In particolare, il comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia previsto un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. È previsto che con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Il comma 2 prevede che le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgano nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Si stabilisce che al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provveda nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'[articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#).

Il comma 3 prevede che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tenga conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

La RT conferma che l'articolo istituisce, con il comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740,00 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Con riferimento ai costi delle operazioni di sanificazione dei seggi elettorali, va considerato che le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle

ore 7 alle ore 23. In base all'articolo 2 del presente decreto-legge, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Nei comuni in cui si svolgono anche le elezioni amministrative lo scrutinio delle relative schede è rinviato alle ore 14 del lunedì.

Va inoltre tenuto presente che in 5 comuni (4 in Valle d'Aosta e 1 in Trentino-Alto Adige) le elezioni amministrative si svolgeranno nel mese di maggio (anziché il 12 giugno), per un totale di 4.935 elettori distribuiti in 7 sezioni elettorali.

Pertanto, a titolo precauzionale – in relazione alle diverse tipologie di consultazioni e sulla scorta dell'esperienza delle recenti consultazioni elettorali e referendarie – occorre ipotizzare che le operazioni di votazione e le successive operazioni di accertamento dei votanti, scrutinio e confezionamento dei materiali elettorali si svolgano:

- nell'arco di n. 26 ore (4 ore nella giornata del sabato + 22 ore nella giornata di domenica), laddove si tengano le sole consultazioni referendarie e per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative;
- nell'arco di n. 33 ore (4 ore nella giornata del sabato + 22 ore nella giornata di domenica + 7 ore nella giornata di lunedì), laddove vi sia contestualità tra referendum abrogativi ed elezioni amministrative;
- nell'arco di n. 27 ore (4 ore nella giornata del sabato + 17 ore nella giornata di domenica + 6 ore nella giornata di lunedì) per le regionali nonché per le amministrative di maggio e del secondo semestre 2022, per le quali lo scrutinio delle schede inizierà (presumibilmente anche per le regionali in Sicilia) subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 23 della domenica.

In base alle tabelle ministeriali impiegate per le analisi economiche degli appalti (decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante "*Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi*"), il costo orario medio del personale specializzato può essere quantificato in euro 16,50. In via prudenziale, si ritiene che il citato coefficiente numerico vada aumentato del 10% (1,65 euro) a titolo di utile d'impresa e di un ulteriore 10% (1,65 euro) a titolo di costi generali del servizio (acquisto prodotti, gestione, ecc.), per un totale di euro 19,80.

Sempre in via prudenziale, rileva che ivi si considera opportuno un arrotondamento per eccesso di tale ultimo importo, per cui il costo orario medio del personale specializzato è quantificabile in euro 20,00 (costo posto a base della quantificazione degli oneri per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati *ex art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15*).

Il costo per le operazioni di disinfezione di una sezione elettorale può dunque essere quantificato in:

- euro 520,00 (26x20) nei comuni in cui si svolgano le sole consultazioni referendarie e il turno di ballottaggio delle amministrative;

- euro 660,00 (33x20) nei comuni in cui vi è contestualità tra *referendum* e amministrative;
- euro 540,00 (27x20) nei comuni in cui si svolgono le regionali nonché le amministrative di maggio (4 in Valle d'Aosta e 1 in Trentino-Alto Adige) e del secondo semestre 2022 (10 sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso e 1 in Trentino-Alto Adige).

Ai fini della quantificazione degli oneri in questione, va dunque tenuto conto del numero di sezioni elettorali interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie. In tal senso, occorre considerare anche le sezioni ubicate nei 146 comuni che potrebbero andare al ballottaggio, le quali – come sopra specificato – possono essere presuntivamente conteggiate nella misura del 50%.

Il costo totale della sanificazione delle sezioni elettorali può, dunque, essere quantificato in euro 38.253.740,00, come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

	n. sezioni elettorali	costo sezione elettorale	costo totale
Referendum	51.019	520	26.529.880 (51.019x520)
Referendum + amministrative	10.526	660	6.947.160 (10.526x660)
Amministrative maggio 2022	7	540	3.780 (7x540)
Ballottaggio amministrative	3.490 (50% di 6.981)	520	1.814.800 (3.490x520)
Regionali/amministrative secondo semestre 2022	5.478	540	2.958.120 (5.478x540)
Totale oneri stimati			38.253.740 (26.529.880+6.947.160+ 3.780+1.814.800+2.958.120)

Al relativo onere, si provvede ai sensi dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo ivi previsto.

Sul comma 2 conferma che la disposizione prevede che le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Al riguardo, si rappresenta che in occasione delle consultazioni elettorali dello scorso anno il Ministro dell'interno e il Ministro della salute, in data 24-25 agosto 2021, hanno siglato un protocollo che ha previsto specifiche misure sanitarie e di sicurezza.

Segnala che tale protocollo, adottato in relazione allo stato dell'andamento epidemiologico del *virus*, prevedeva – accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e di uscita nonché rispetto delle misure di distanziamento sociale – anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi.

In particolare, si disponeva che i componenti dei seggi indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani,

indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 2 settembre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Ciò stante, per le consultazioni elettorali e referendarie del 2022 il fabbisogno di dispositivi di protezione personale può essere quantificato tenendo conto sia delle modalità operative e precauzionali di cui al predetto Protocollo sanitario sia delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute in relazione alle elezioni del 2021. Conseguentemente, al fine di assicurare la massima prevenzione del rischio d'infezione, per gli uffici di sezione non deputati alla raccolta del voto di soggetti ricoverati, ovvero in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, è stata ipotizzata la dotazione di:

- n.12 mascherine chirurgiche per componente;
- n.16 guanti monouso per componente;
- n. 6 *dispenser* da 500 ml di gel idro-alcalino igienizzante per ciascun ufficio di sezione.

Per le mascherine chirurgiche è stato ipotizzato un ulteriore quantitativo di scorta, pari al 20% degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute (ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina e sia nella impossibilità di procurarsene un'altra).

Ai fini della quantificazione dei relativi oneri, occorre tenere presente che le consultazioni elettorali e referendarie del 2022 – compreso il turno di ballottaggio delle amministrative, per il quale si fa riferimento in via presuntiva al 50% delle sezioni – interesseranno 70.520 uffici di sezione ($51.019+10.526+7+5.298+180+3.490=50\%$ di 6.981), di cui 283 istituiti presso strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19 – che vanno dunque incorporati dal totale degli uffici di sezione – per complessivi 70.192 uffici ordinari di sezione no Covid-19 e 370.362 unità, come di seguito indicato:

	n. sezioni elettorali ordinarie	n. componenti
<i>referendum</i>	51.019 – 229 Covid-19= 50.790	253.950 (5x50.790)
<i>referendum + amministrative</i>	10.526 – 54 Covid-19= 10.472	62.832 (6x10.472)
amministrative maggio 2022	7	42 (6x7)
regionali	5.298 – 20 Covid-19= 5.278	31.668 (6x5.278)
amministrative secondo semestre 2022	180	1.080 (6x180)
turno di ballottaggio	3.490 (50% di 6.981) – 25 Covid-19 (50% di 50 Covid-19) = 3.465	20.790 (6x3.465)
totale	70.192	370.362

Il numero complessivo di elettori è pari a 59.332.036; con riferimento alla scorta di mascherine chirurgiche, occorre considerare che il 20% di 59.332.036 ammonta a 11.866.407 unità:

elettori amministrative maggio 2022	elettori referendum e amministrative giugno 2022	elettori regionali	elettori amministrative secondo semestre 2022	elettori eventuale ballottaggio	totale elettori	20% del totale elettori
4.935	51.533.195	4.682.196	156.361	2.955.349 (50% di 5.910.699)	59.332.036	11.866.407

Per i componenti delle sezioni ospedaliere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento sanitario o isolamento fiduciario, è stata prevista la dotazione di:

- 8 mascherine FFP2 per componente;
- 16 guanti monouso per componente;
- 20 camici monouso per componente;
- 6 *dispenser* da 500 ml di gel idro-alkalino igienizzante per sezione ospedaliera;
- 2 *dispenser* da 500 ml di gel idro-alkalino igienizzante per seggio speciale;
- 1 confezione di visiere per protezione oculare, da disinfettare a ogni uso, per componente.

In ordine alla quantificazione dei relativi oneri, si rammenta che – come sopra evidenziato – il numero complessivo di unità preposto alle sezioni elettorali ospedaliere e ai seggi speciali già previsti, ovvero da istituire in base al presente decreto-legge può essere stimato in 6.940.

Per le consultazioni dello scorso anno il decreto-legge n. 117 del 2021 ha previsto che i dispositivi di protezione personale fossero messi a disposizione dall'Ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 le cui funzioni, come noto, sono cessate a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Per l'anno 2022 si prevede che i dispositivi in questione siano messi a disposizione dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022 al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da Covid-19.

In proposito, è stata effettuata una stima che tiene conto di costi unitari presunti sulla scorta di una verifica effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Pertanto, si ritiene che il relativo onere possa essere stimato in circa euro 6.581.265,47 (2.120.397,63+22.208+724.419,84+2.569.140+1.110.400+34.700), per il cui dettaglio si rinvia al seguente prospetto.

Costo dispositivi di protezione individuale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022

	Mascherine chirurgiche (12 per componente sezioni ordinarie + 20% scorta elettori)	Mascherine ffp2 (8 per component e sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Guanti (16 per componente sezioni ordinarie/ sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Confezioni gel da 500 ml (6 per sezione ordinaria/ ospedaliere Covid-19 + 2 per seggio speciale Covid-19)	Camici (20 per component e sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Visiere (1 per component e sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)
Quantità	16.310.751 (370.362x12 + 11.866.407)	55.520 (6.940x8)	6.036.832 (370.362x16+6.940x16)	428.190 [70.192x6+507(=229+131+20+13+54+24+50 % di 50+50% di 23) x 6 + 1.998 (=720+66+156+937+50% di 146+50% di 92)x2]	138.800 (6.940x20)	6.940 (6.940x1)
Costo unitario	0,13	0,40	0,12	6,00	8,00	5,00
Costo totale	2.120.397,63	22.208	724.419,84	2.569.140	1.110.400	34.700

Sul comma 3, la RT conferma che la norma dispone che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Precisa che si tratta di organi elettivi di secondo grado che non vengono eletti a suffragio universale. In particolare, con riferimento al sindaco della città metropolitana e al consiglio metropolitano hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. In relazione al presidente della provincia e al consiglio provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia.

Precisa che gli enti interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della puntuale esposizione dei dati e parametri (quantitativi e a "valore") esposti dalla RT, in riferimento sia ai complementi precauzionali che ai dispositivi idonei ad assicurare, presso ogni seggio, lo svolgimento delle operazioni di voto in condizioni di sicurezza sanitaria, tenendo conto che la quantificazione operata è in linea con i parametri indicati

dalla RT in relazione alle quantificazioni proposte con riferimento a norme di contenuto analogo emanate nel corso degli ultimi anni, osservando che il costo unitario dei dispositivi di protezione è stato rivisto al rialzo rispetto ai valori considerati dalla relazione tecnica allegata al decreto legge n. 117/2021, in generale non ci sono osservazioni. Tuttavia andrebbero richieste conferme in merito alla "prudenzialità" delle ipotesi considerate per il conteggio di solo metà delle sezioni come interessate dal ballottaggio e andrebbero fornite rassicurazioni in merito alle neutralità degli adempimenti di carattere "logistico" per la consegna dei dispositivi di protezione presso ciascun seggio, veicolate dai comuni tramite gli Uffici territoriali di Governo⁴.

Ad ogni modo, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si rileva la necessità di acquisire il relativo prospetto, ai fini della puntuale valutazione dell'impatto delle disposizioni di spesa sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

Per i profili di copertura dei maggiori oneri previsti dal comma 2, va segnalato, in merito al richiamo alle risorse previste dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge n. 24/2022, poste a valere della c.s. di tesoreria intestata al responsabile dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che andrebbe richiesta conferma in merito alle disponibilità ivi esistenti, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alle residue risorse a fronte di interventi già programmati per la restante parte del 2022.

Sul comma 3, si osserva che l'assicurazione circa la piena sostenibilità degli oneri inerenti all'adeguamento degli enti interessati, alle indicazioni delle modalità operative e precauzionali previste dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, non costituisce di per sé adeguata garanzia dell'assenza di nuovi oneri.

Sul punto, va richiamato l'articolo 19 della legge di contabilità circa il previsto obbligo dell'indicazione delle risorse a carico degli propri bilanci, allorché nuove norme rechino effetti finanziari "aggiuntivi" che vengono posti a carico degli enti del settore pubblico allargato, per cui andrebbe fornita una documentata esposizione in RT dei dati dimostrativi circa la sostenibilità di nuovi o maggiori adempimenti previsti a carico delle sole risorse che sono già previste nei bilanci degli enti ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

L'articolo dispone la riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, riducendo dal 50% al 40% il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni

⁴ Sul punto, apposita circolare del ministero dell'Interno ha chiarito che "l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.A. provvederà a consegnare le mascherine chirurgiche, le mascherine FFP2, le confezioni di gel idroalcolico igienizzante e le tute protettive; i guanti monouso e gli occhiali/visiere per protezione oculare saranno, invece, recapitati dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia". Cfr. Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Elettorali, Circola n. 52, del 18 maggio 2022, pagine 3-4.

amministrative, esclusivamente per il 2022, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e rinvia dal 2022 al 2023 l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico introdotto dalla legge di bilancio 2020.

La RT riferisce sui commi 1 e 2 che le norme recano disposizioni transitorie in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei piccoli comuni che, limitatamente all'anno 2022, derogano a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, [del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Sul comma 3, ribadisce che la norma rinvia all'anno 2023 l'applicazione dell'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per le elezioni regionali e amministrative. A tal fine viene rifinanziato, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023, il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'art. 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 3, in considerazione della circostanza che la norma è chiaramente configurata quale limite massimo di spesa, andrebbero richiesti gli elementi e dati, nonché le ipotesi, considerati per la sua quantificazione, al fine di permettere una valutazione della congruità delle risorse a fronte dei "maggiori" fabbisogni di spesa attesi per il 2023. Si rileva comunque che l'ammontare del rifinanziamento è pari in misura annua a quello già disposto.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica, si rileva la necessità di acquisire il relativo prospetto, ai fini della puntuale valutazione dell'impatto delle norme di spesa sui tre diversi saldi di finanza pubblica, considerato che la maggiore spesa prevista è classificabile come spesa per investimenti.

Articolo 6-bis ***(Disposizioni in materia di elezioni politiche)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵, prevede che esclusivamente per le prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);

⁵ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 giugno 2022, pagina 29.

- hanno presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati (4 marzo 2018) o alle ultime elezioni europee (26 maggio 2019) in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1% del totale.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

L'articolo reca integrazioni alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*”, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione - presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - di un Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero. Ciascun Ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che (all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001) prevede l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*.

Il comma 9 prevede che in occasione dei *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022: *a)* il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'[articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; *b)* il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'[articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori; *c)* l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'[articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), sia aumentato del 50 per cento.

Il comma 10 reca l'autorizzazione di spesa di euro 1.140.118 prevista a decorrere dall'anno 2022 ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo.

La RT conferma sul comma 1 che la disposizione integra la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*» e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che disciplinano requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero che votano nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48, terzo comma, della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, introducendo la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti fuori del territorio nazionale.

Rileva che la sunnominata legge articola la circoscrizione Estero in quattro «ripartizioni»: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia,

Oceania e Antartide (art. 6, comma 1, della legge n. 459 del 2001). Nell'ambito del procedimento delineato dalla citata normativa è stata, pertanto, prevista l'istituzione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi (art. 7 della legge n. 459 del 2001).

Presso il predetto Ufficio centrale è costituito un seggio per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza), con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori (art. 13 della legge n. 459 del 2001). Nell'elenco degli elettori all'estero sono ora compresi anche gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che hanno presentato apposita domanda per il voto per posta all'estero (art. 4-*bis* della legge n. 459 del 2001).

Evidenzia che ciascun seggio elettorale è competente per i voti provenienti da un'unica ripartizione e l'assegnazione dei plichi contenenti le schede è effettuata a cura dello stesso Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, come sopraddetto, è istituito presso la sola Corte d'appello di Roma. Gli adempimenti del citato ufficio risultano, pertanto eccessivi e gravosi, sia per l'enorme mole di lavoro che sono chiamati a svolgere in una sola giornata con riferimento a tutte e quattro le ripartizioni estere, tanto i magistrati che il personale amministrativo, a discapito dello spoglio delle operazioni di voto e delle correlate incombenze, sia per una questione logistica determinata dall'inadeguatezza dei locali del Centro Polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto che, peraltro, versano in stato di degrado ed inagibilità e in fase di dismissione, nonché la difficoltà di raggiungere tale sede da parte degli scrutatori e degli addetti al seggio, circostanza che determina defezioni e rinunce, con sostituzione del medesimo con alcuni padiglioni della nuova fiera di Roma, comunque incapienti ad accogliere i seggi ed i plichi della predetta circoscrizione Estero.

Si consideri, inoltre, che il numero degli elettori interessati dal voto all'estero sono progressivamente aumentati nel corso degli anni con conseguente moltiplicarsi dei seggi necessari allo spoglio delle schede ed un aumento considerevole tra le varie ripartizioni sopra indicate.

In ragione, dunque, della situazione descritta, segnalata anche dalla stessa Corte di appello di Roma e dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, il presente intervento si propone di rimodulare le operazioni elettorali della circoscrizione Estero attraverso modifiche delle disposizioni della succitata legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, con la finalità di: a) suddividere le suddette operazioni di spoglio in più sedi di corte d'appello, individuate strategicamente sia per facilità di collegamento con la sede centrale (che rimane sempre quella di Roma) che per disponibilità e ampiezza dei locali deputati alle operazioni stesse, i quali normalmente coincidono con quelli dei quartieri fieristici presenti nelle città sedi di distretto giudiziario; b) concentrare le attività precedenti e successive alle operazioni di spoglio presso l'Ufficio centrale elettorale

della circoscrizione Estero di Roma, da e verso cui regolare i flussi di carico, smistamento e scarico dei plichi contenenti le schede elettorali.

Per le motivazioni appena riportate, la RT conferma che il presente articolo aggiunge i commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies* all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, con i quali vengono declinate le nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle operazioni di spoglio del voto elettorale dei cittadini che risiedono all'estero.

Nella specie, sottolinea che il comma *1-bis* prevede l'istituzione di n. 4 uffici decentrati della circoscrizione Estero presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - sulla base della scelta ritenuta migliore per favorire la costituzione dei seggi e lo smistamento dei plichi - ciascuno dei quali è costituito da n.3 magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della rispettiva corte di appello.

Al comma *1-ter* viene previsto che per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e *1-bis* le corti d'appello dove sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal Presidente della corte stessa mediante apposito interpello.

Con il comma *1-quater*, vengono costituiti per ciascun ufficio sopra indicato i seggi elettorali secondo le ripartizioni di Stati individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 459 del 2001 (Europa; America settentrionale e centrale; America meridionale; Africa, Asia, Oceania e Antartide), suddividendo la ripartizione Europa che è quella con maggior numero di elettori e, pertanto, di seggi da costituire, tra le sedi limitrofe di Bologna, Milano e Firenze, tra le quali più facilmente può avvenire lo scambio di schede e di plichi.

Segnala che al fine di monitorare il numero degli elettori per le varie consultazioni elettorali, entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro della giustizia, il numero dei cittadini italiani residenti all'estero nelle singole ripartizioni, con riferimento all'elenco unificato dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per assicurare l'equa distribuzione delle schede della ripartizione Europa, i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge n. 459 del 2001 sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze ed eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano (*comma 1-quinquies*).

Sul comma 2, conferma che l'intervento ivi previsto prevede l'introduzione del comma *7-bis* all'art. 12 del testo della legge sopra richiamata, che dispone riguardo allo smistamento dei plichi provenienti dall'estero da parte dell'Ufficio centrale della circoscrizione Estero che si avvarrà, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi, della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre, il successivo comma 5 – aggiungendo il comma 01 dell' articolo 15 della legge citata - stabilendo che gli uffici decentrati per la circoscrizione estero, al

termine delle operazioni di scrutinio si occuperanno della spedizione all'Ufficio centrale dei plichi contenenti i verbali dei seggi.

Con i commi 3 e 4 sono, altresì, apportate modifiche alle altre disposizioni (*articoli* 13 e 14) della legge n. 459 del 2001 che presentano necessità di adeguamento lessicale e sono conformemente coordinate con le innovazioni introdotte anche le norme del regolamento di esecuzione della citata legge (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104) che presentano difformità o dissonanze col nuovo testo, nonché all'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997 (comma 7).

Con la modifica apportata all'articolo 19 del D.P.R. n. 104 del 2003 e precisamente con la sostituzione del comma 1, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei, nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità, mentre ai commi 2 e 3 sono aggiunte le sedi di Milano, Bologna, Firenze e Napoli (comma 6).

Evidenzia che sotto il profilo organizzativo, l'intervento in esame comporta la nomina di tre magistrati componenti presso ciascun ufficio decentrato (dei quali uno con funzioni di presidente ed un altro con funzioni di vicepresidente), che si aggiungono ai sei magistrati componenti l'Ufficio centrale della circoscrizione Estero. È prevista, poi, ai sensi degli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la nomina di funzionari dei medesimi uffici centrale (già nominato) e di quelli decentrati (nel numero di tre, ciascuno per ogni sede) in qualità di segretari, in analogia alle disposizioni che regolano la composizione degli uffici elettorali circoscrizionali.

In sintesi, pertanto, i costi di funzionamento e di gestione degli uffici decentrati della circoscrizione estero, alla luce del presente intervento, possono essere riassunti secondo il prospetto di seguito riportato:

Uffici	Ripartizione paesi in Seggi elettorali	Affitto locali Uffici elettorali decentrati	Spese di cancelleria, carta e stampati	Facchinaggio	D.P.I	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo per gli onorari spettanti ai componenti dell'Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione estera presso la Corte d'appello di Roma									Totale costi		
							Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Segretari	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi		Onere complessivo	
Roma	877	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	45	0,00	3	0,00	0,00	45	0,00		
							5	0,00	0,00	45	0,00							
							6		0,00	45	0,00	3	0,00	0,00	45	0,00	0,00	
Uffici decentrati	Ripartizione paesi in Seggi elettorali	Affitto locali Uffici elettorali decentrati	Spese di cancelleria, carta e stampati	Facchinaggio	D.P.I	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo per gli onorari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali decentrati per la circoscrizione estera presso le Corti d'appello									Totale costi		
							Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Segretari	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi		Onere complessivo	
Bologna	500	200.000	15.000	15.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15		
							1	33,47	33,47	45	1.506,15							
							3		133,85	45	6.023,25	1	33,47	33,47	45	1.506,15	272.529,40	
Milano	549	300.000	20.000	20.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15		
							1	33,47	33,47	45	1.506,15							
							3		133,85	45	6.023,25	1	33,47	33,47	45	1.506,15	382.529,40	
Firenze	500	200.000	15.000	15.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15		
							1	33,47	33,47	45	1.506,15							
							3		133,85	45	6.023,25	1	33,47	33,47	45	1.506,15	272.529,40	
Napoli	400	150.000	10.000	10.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15		
							1	33,47	33,47	45	1.506,15							
							3		133,85	45	6.023,25	1	33,47	33,47	45	1.506,15	212.529,40	
	2.826	850.000	60.000	60.000	20.000	120.000	18		535,40	45	24.093,00	7	133,88	133,88	45	6.024,60	1.140.117,60	

Conclude riferendo che l'onere complessivo è stato determinato, in via prudenziale, per i quattro nuovi Uffici decentrati per la circoscrizione Estero, in euro 1.140.118,00, sulla base dei dati già utilizzati nelle quantificazioni dei costi per la logistica e il funzionamento dei concorsi organizzati da questa Amministrazione per magistrato ordinario e per l'esame di stato per avvocati, effettuando piccoli aggiustamenti legati soprattutto agli aspetti dimensionali delle sedi e alle operazioni da effettuare nonché al calcolo del costo relativo agli onorari complessivi da liquidare ai componenti dei suddetti organi, i quali sono stati parametrati ai compensi giornalieri previsti dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n.120, pari ad euro 50,19 per il Presidente e Vice Presidente dei suddetti Uffici e di euro 33,47 per i segretari e altri componenti, ipotizzando un numero di giorni lavorativi pari a 45 giorni, facendo presente, inoltre, che gli oneri connessi all'Ufficio centrale elettorale - istituito presso la Corte d'appello di Roma - non sono stati ricompresi nel citato prospetto riepilogativo, in quanto il funzionamento di tale Ufficio centrale è già attuato mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che allo smistamento dei plichi contenenti le schede elettorali dall'ufficio centrale della circoscrizione Estero agli uffici decentrati nonché, viceversa, alla consegna dei verbali delle votazioni redatti da ciascun seggio dagli uffici periferici a quello centrale provvede il Ministero della Giustizia nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, si prevede che per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi il medesimo ufficio centrale per la circoscrizione Estero si avvalga della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

In proposito si rappresenta che i dispositivi di sicurezza in argomento saranno realizzati mediante il ricorso alle pattuglie che ordinariamente garantiscono il controllo e di vigilanza lungo le arterie stradali e autostradali, impiegando le risorse disponibili a legislazione vigente. con separati provvedimenti degli uffici di appartenenza.

Rappresenta, infine, che l'istituzione dei nuovi uffici decentrati non comporta la necessità di creare nuove strutture stabili e organizzate nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, tenuto conto che le attività dei predetti uffici verranno avviate, di volta in volta, solo in occasione delle procedure elettorali che prevedono il voto degli italiani all'estero, utilizzando, secondo le diverse esigenze organizzative locali e spazi idonei nell'ambito di ciascuna sede, evidenziando altresì che il funzionamento dei predetti uffici potrà essere garantito dal personale già in servizio nell'amministrazione giudiziaria da individuare.

Per far fronte agli oneri di funzionamento degli uffici decentrati di cui al comma 1, come quantificati dal precedente prospetto, si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.140.118,00 a decorrere dall'anno 2022 (comma 10).

Conferma che il comma 8 stabilisce, da un lato, che le disposizioni del presente articolo (commi da 1 a 6) in materia di uffici decentrati, si applichino alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Evidenzia, inoltre, che entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto-legge.

In merito al comma 9, afferma che al fine di consentire alle amministrazioni coinvolte il tempo necessario per adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi e logistici, vengono dettate specifiche disposizioni per consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative ai referendum indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 e in programma il prossimo 12 giugno 2022.

Si prevede infatti di riproporre le analoghe disposizioni dettate in occasione del *referendum* costituzionale tenutosi nell'anno 2020 e, in particolare, si dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata, che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio sia stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori (anziché duemila e tremila previsti dalla legislazione vigente), in modo da ridurre il numero di seggi da costituire nonché prevedere che l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali per l'anno 2022 venga aumentato del 50 per cento rispetto all'importo ordinario, in considerazione della maggior mole di lavoro da cui essi saranno gravati per lo scrutinio delle schede.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative ai referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati in Gazzetta ufficiale, si potrà procedere a titolo semplificativo e in via prudenziale a livello di impostazione in analogia con i parametri utilizzati in occasione di altri referendum, evidenziando anche per questo caso la neutralità finanziaria dell'intervento, essendo anzi lo stesso, suscettibile di generare risparmi di spesa per la finanza pubblica, considerato che il monte onorari dei membri del seggio si ridurrà di circa la metà rispetto a quello che sarebbe stato erogato, in ragione della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione di seggi da un numero di 1.700 a un numero compreso tra 850 e 1020 seggi).

In particolare, l'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70, prevede che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali sono determinati in euro 130 per il presidente e euro 104 per gli scrutatori, maggiorati rispettivamente di euro 33 e di euro 22 per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, con riconoscimento di un massimo di quattro maggiorazioni. Dai dati forniti dai competenti uffici in materia di consultazioni referendarie risultano allo stato indetti cinque *referendum*.

Si prevede, pertanto, per l'anno 2022, l'incremento nella misura del 50% degli onorari fissi da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori - e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio - aumentato da 2.000 a 4.000 nel minimo e da 3.000 a 5.000 nel massimo.

Di conseguenza il numero di seggi passerà da 1.700 ad un numero compreso tra 850 e 1020 seggi con la conseguente riduzione del numero complessivo di componenti dei seggi da 10.200 a 5.100/6.000 unità. Come già rappresentato, la disposizione determinerà profili di risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente stimati in circa 207.740,00 euro (differenza fra 2.077.400- 1.869.660), secondo quanto rappresentato nelle tabelle di seguito riportate.

Certifica, infine, che la quantificazione esatta del risparmio potrà essere determinata solo a consuntivo.

<i>Previsione riduzione seggi elettorali per referendum abrogativi anno 2022 e maggiorazione compensi per i componenti il seggio elettorale</i>									
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi attuale normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio in euro art. 1, comma 5 lett. a) L. 70/1980	Maggiorazione max 4 art. 1, commi 3 e 5, lett. b) L. 70/1980	Totale compensi in euro	Totale spesa annua per compensi		
Presidente	1	1700	1700	130	132	262	445.400,00		
Scrutatori	5	1700	8500	104	88	192	1.632.000,00		
	6	1700	10200	234	220	454	2.077.400,00		
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Maggiorazione max 4 art. 1, commi 3 e 5L. 70/1980	Totale compensi	Totale spesa per compensi		
Presidente	1	1020	1020	130	132	262	267.240,00		
Scrutatori	5	1020	5100	104	88	192	979.200,00		
	6	1020	6120	234	220	454	1.246.440,00		
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio in euro art. 1, comma 5 lett. a) L. 70/1980	Maggiorazione max 4 art. 1, commi 3 e 5, lett. b) L. 70/1980	Totale compensi in euro	Maggiorazione del 50% dei compensi art. 7, comma 8, lett. c) presente Decreto	Totale compensi con maggiorazione 50%	Totale spesa annua per compensi e maggiorazioni
Presidente	1	1020	1020	130	132	262	131,00	393,00	400.860,00
Scrutatori	5	1020	5100	104	88	192	96,00	288,00	1.468.800,00
	6	1020	6120	234	220	454	227,00	681,00	1.869.660,00

Il decreto legge è al momento sprovvisto di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti chiarimenti sui parametri adottati per la stima dei costi degli uffici elettorali in particolare con riferimento al numero di 45 giorni lavorativi, nonché per gli altri parametri che ad

esempio differiscono in termini di costi di affitto locali e per spese di cancelleria e facchinaggio tra le varie sedi in misura non proporzionale al numero di seggi per sede.

Si prende atto comunque che in prima lettura è stato chiarito che "la stima dei relativi costi è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle diverse articolazioni ministeriali competenti alla gestione delle spese inerenti l'organizzazione delle procedure elettorali e, in particolare, gli uffici della Direzione Generale competente nonché della Corte di appello di Roma, sulla base delle esperienze pregresse e delle serie storiche fornite dai citati uffici"⁶.

Si evidenzia poi che i costi di trasporto e di scorta dei plichi dovrebbero subire un aumento, dovendo raggiungere 4 nuove città. Tuttavia per i costi di trasporto la RT si limita ad affermare che il Ministero della Giustizia provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e per i servizi di scorta si afferma che si impiegheranno le risorse disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi approfondita l'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente visto che prima del presente provvedimento era prevista l'unica sede di Roma mentre d'ora in avanti saranno coinvolte anche Milano, Bologna, Firenze e Napoli. Sul punto, andrebbero richiesti elementi e dati informativi che siano idonei a comprovare l'effettiva possibilità di provvedere a tale fine con le sole risorse previste ai sensi della legislazione vigente⁷.

In relazione all'ufficio di Roma, andrebbe chiarito se grazie all'intervento in esame saranno risolti i problemi menzionati della RT di inadeguatezza dei locali.

Andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'organico effettivamente presente del personale di magistratura e del personale amministrativo presso i nuovi quattro uffici delle Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, alla luce dei fabbisogni già ad oggi esistenti.

Sul comma 9, pur considerando la puntuale esposizione in RT dei dati e parametri considerati per la dimostrazione dei risparmi conseguibili rispetto agli oneri già previsti ai sensi della legislazione vigente, posto che ivi vengono richiamate le specifiche disposizioni adottate a suo tempo per l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative ai *referendum* indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 e in programma il prossimo 12 giugno 2022, occorre richiedere conferma circa le ipotesi ivi considerate.

Sul comma 10, ivi riportandosi l'autorizzazione di spesa in relazione ai commi 1-6 a decorrere dal 2022, nella forma di un limite massimo, si rinvia alle considerazioni

⁶ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 25 maggio 2022, pagina 59, intervento del rappresentante del Governo

⁷ La Corte dei conti ha osservato in merito alla pressa diffusa di ricorrere a clausole di neutralità per la copertura di nuovi oneri, che "oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa" rileva che "non sempre, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio". Aggiungendo che "si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio". Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli Oneri, Settembre- Dicembre 2021, pagina 5.

formulate in relazione alle norme ivi richiamate atteso che le stesse prefigurano in massima parte oneri "non rimodulabili". Ad ogni modo, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto anche sui Saldi di finanza pubblica, si rileva la necessità di acquisire il relativo prospetto, ai fini della puntuale valutazione dell'impatto delle norme di spesa previste dall'articolo sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

Per i profili di copertura, si rinvia al comma 3 dell'articolo 8.

Articolo 8 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provveda mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022. Tali oneri sono quantificati per complessivi 39.451.285 euro per l'anno 2022, di cui: euro 38.253.740 destinati a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (art. 5, comma 1); euro 912.913,50 calcolati, in via previsionale, per l'istituzione delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali, per complessive 6.940 unità (art. 3, comma 7); euro 284.631 per lo svolgimento delle attività di vigilanza nelle sezioni elettorali ospedaliere (art. 3, comma 8).

Il comma 2 prevede che al rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico, disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto in esame, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa all'unificazione sul medesimo supporto digitale della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT conferma che l'articolo reca le coperture finanziarie degli oneri come sopra quantificati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, 6, comma 3, e 7, comma 10, e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, per i profili di copertura, relativamente alla copertura degli oneri indicati dal comma 1 (articoli 3 e 5), considerato che da interrogazione effettuata le risorse necessarie risulterebbero disponibili, non si formulano osservazioni⁸.

⁸ Capitolo 3020, recante la dotazione di 300 milioni di euro previsti per il 2022, totalmente disponibile al 2 maggio scorso. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. Sistema *DATAMART/RGS*, interrogazione aggiornata al 2 maggio scorso.

Quanto al comma 2, relativamente alla copertura del previsto adeguamento del Fondo per il voto elettronico per il 2023 (articolo 6, comma 3)⁹, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'unificazione sul medesimo supporto digitale della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alla luce della conferma delle disponibilità esistenti a valere del relativo capitolo previsto nel bilancio 2022/2024 già fornita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁰, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa eventualmente già programmate per il 2023¹¹.

Infine, venendo al comma 3, quanto alla copertura degli oneri ivi indicati (articolo 7, comma 10) e previsti a decorrere dal 2022 posto che la norma provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Infine quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica, si ribadisce la necessità di acquisire il relativo prospetto, ai fini della puntuale valutazione delle disposizioni contenute nel provvedimento sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

⁹ Capitolo 7024 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, che è stato istituito dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 160 del 2019, con una dotazione inizialmente di 1 milione di euro per l'anno 2020, somma che al momento figura integralmente disponibile in conto residui.

¹⁰ Sul punto, il rappresentante del Governo ha riferito che "conferma la piena disponibilità della somma di 1 milione di euro per l'anno 2023 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, in materia di rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 25 maggio 2022, pagina 59.

¹¹ Si segnala, sul punto, che il MEF, in corrispondenza alla finalizzazione delle risorse destinate alla tessera sanitaria, al capitolo 7585 del relativo stato di previsione, reca uno stanziamento di 49,1 milioni nel 2023; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B, bilancio dello Stato 2022/2024, sul sito internet del Dipartimento.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2022 [Elementi di documentazione n. 11/5](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie
- " [Elementi di documentazione n. 11/6](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport
- " [Elementi di documentazione n. 11/7](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative
- " [Elementi di documentazione n. 11/8](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura
- " [Elementi di documentazione n. 11/9](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo
- " [Elementi di documentazione n. 11/10](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali
- " [Elementi di documentazione n. 11/11](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità
- " [Elementi di documentazione n. 11/12](#)
Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente
- " [Nota di lettura n. 318](#)
A.S. 2597: "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 319](#)
A.S. 2633: "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 314](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (**Atto del Governo n. 382**)
- " [Nota di lettura n. 317](#)
Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (**Atto del Governo n. 392**)
- " [Nota di lettura n. 320](#)
A.S. 2646: "Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>